

*Spett.le Ministero,*

*con la presente (notificata a mezzo ufficiale giudiziario insieme all'ordinanza TAR LAZIO in oggetto ed ad un estratto dalla Gazzetta ufficiale n. 56 del 13/05/2008), quale procuratore del Prof. Calogero Vinciguerra, invito formalmente la S.V. a pubblicare sul sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca (già ministero della Pubblica Istruzione) il seguente annuncio dandomene pronta comunicazione:*

*« TAR LAZIO*

*Roma*

*Ottemperanza a ordinanza collegiale TAR LAZIO, sez. III bis, n. 498/08*

*Integrazione del contraddittorio nei ricorsi riuniti iscritti al n. 1150/01 e 2049/02*

*Il Prof. Calogero Vinciguerra, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Leotta Corrado Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla piazza Cairoli 2, con atti notificati in data 2/1/01 e 23/1/02 ricorreva contro il Capo Ispettorato per l'Istruzione Artistica, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica nonché contro i controinteressati Ramotto Pietro e Donatelli Roberto per ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare di efficacia ed atti di tutela interinale: 1) della decadenza dalla partecipazione alla sessione riservata d'esami per l'insegnamento di G010-Pittura; 2) esclusione dalla graduatoria nazionale dell'insegnamento di G010-Pittura (docenti); ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Deduceva il ricorrente la illegittimità degli atti avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) violazione degli artt. 3, 7,8,10,11 L 241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; 2) violazione degli artt. 2 e ss. dell'ordinanza ministeriale 247 del 20/10/99 anche con riferimento all'art. 3 L 124/99; 3) violazione dell'art. 3 L 124/99; 4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 del DM 19/3/01 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti. La domanda cautelare avanzata nell'ambito del ricorso RG 1150/01 veniva respinta con ordinanza 5194 del 29/08/2001. A seguito di successiva domanda incidentale di adozione di misura cautelare, con ordinanza collegiale 498/08 del 18/04/08, il TAR riuniva i ricorsi ed accoglieva l'istanza cautelare presentata in entrambi i ricorsi e depositata il 13/03/08 ordinando l'integrazione del contraddittorio mediante notifica dei ricorsi per pubblici proclami tramite l'inserzione in G.U. di un avviso riassuntivo dell'oggetto e delle conclusioni dei ricorsi, con dispensa dall'indicazione nominativa dei destinatari. Tanto premesso, a mezzo del sottoscritto procuratore, il Prof. Calogero Vinciguerra provvede all'adempimento autorizzato mercè la notifica del presente atto alla generalità dei contro-interessati all'accoglimento del ricorso Avv. Giuseppe Leotta».*